

ESTRATTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 MAGGIO 2019

ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il dirigente scolastico sollecita il personale docente a consultare e a conoscere dettagliatamente il quadro normativo relativo all'Esame di Stato della scuola secondaria di I grado, tenendo presenti le innovazioni introdotte dal D.Lgs n. 62/2017 e dai relativi decreti attuativi e a procedere nell'indicazione di tutti gli adempimenti relativi allo svolgimento dello stesso.

1. QUADRO NORMATIVO

C.M. 7885 del 09/05/2018

D.P.R. 122/2009

D.P.R. 89/2009

C.M. 90/2011

D.M. 254/2012. Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione

C.M. 3/2015. Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

D. Lgs. 62 del 13/4/2017. Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e esami di stato.

D.M. 741 del 3/10/2017. Regolamento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

D.M. 742 del 3/10/2017. Regolamento delle modalità per la certificazione delle competenze.

C.M. 1865 10/10/2017. Indicazioni in merito a valutazione e certificazione delle competenze e Esame di Stato nella scuola del primo ciclo di istruzione

C.M. 5772 DEL 4 APRILE 2019

2. PREMESSA

ART. 1 D.M. 741/2017 ...l'esame di stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità, le competenze acquisite dall'alunno/a al termine del I ciclo di istruzione...

Il dirigente scolastico prof. Sergio Di Martino sottolinea il ruolo dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, in linea con le Indicazioni Nazionali per il curriculum (DM 254/2012), finalizzato all'utilizzo di un approccio pedagogico e antropologico che cura la centralità della persona che apprende, con particolare attenzione alla relazione educativa e ai metodi didattici, capaci di attivare le energie e le potenzialità di ogni alunna e alunno, al fine di riconoscere e valorizzare i loro apprendimenti. Di conseguenza, la valutazione ha per

oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

3. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Il D.Lgs 62/2017 art. 5 ribadisce la norma relativa alla validità dell'anno scolastico (D.P.R. 122/2009):

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il dirigente scolastico prof. Sergio Di Martino propone al Collegio dei docenti la deroga del 10% ai limiti richiesti dalla normativa, deroghe per assenze eccezionali, motivate e documentate, riconoscendo, ai fini della deroga, la casistica prevista dalla C.M. n. 20/2011:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentate
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Il dirigente scolastico prof. Sergio Di Martino sollecita il personale docente a verificare attentamente l'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di stato, di darne atto mediante redazione di apposito verbale, di fornire preventivamente alle famiglie documentate informazioni circa la quantità oraria di assenze accumulate.

4. AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Secondo la normativa vigente (Dlgs 62/2017 art.6 - D.M. 741/2017 art.2) gli alunni della scuola secondaria di I grado non sono ammessi all'esame conclusivo del I ciclo salvo nei seguenti casi:

- non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti

- non aver partecipato entro il mese di aprile alle prove Nazionali predisposte dall'INVALSI
- aver ricevuto sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 gg e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi
- di aver conseguito più di tre valutazioni con insufficienza (voto 5) come deliberato nel collegio dei docenti

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. L'ammissione, dunque, è consentita anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. Lo scrutinio di ammissione si conclude con il **giudizio di idoneità**, espresso in decimi, senza frazioni decimali, tenendo conto del percorso scolastico triennale dell'alunno/a.

Il giudizio di idoneità è formulato secondo i seguenti criteri:

1.espressione della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza: 1° anno 15%; 2° anno 25%; 3° anno 60 % (come deliberato nel collegio dei docenti)

2.eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) deciso dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari;l'eventuale arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto dall'alunno;

3.per gli alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;

4.in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il reale voto (dunque il "cinque")

5. per essere ammessi all'esame non devono esser presenti più di tre valutazioni con insufficienze lievi (voto 5)

6.tiene conto dei criteri di valutazione disciplinare e del comportamento inseriti nel PTOF la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per coloro che se ne avvalgono, viene espressa con un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti

7.il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con indicazione "**Ammesso all'esame di stato**", **seguito dal voto in decimi** attribuito al giudizio di ammissione, ovvero "**Non ammesso all'esame di stato**". In caso di non ammissione all'esame, l'istituto adotta idonee modalità

di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi rispettivamente assegnati - in sede di scrutinio finale - al giudizio di idoneità, nonché a ciascuna disciplina sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti. Secondo le recenti disposizioni (art. 2 nota MIUR 10.10.2017 prot. N. 1865), la valutazione del comportamento corrisponde ad una serie di indicatori riferiti allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione Scolastica. I criteri sono resi pubblici con l'inserimento nel curriculum e nel PTOF, pubblicati sul sito web istituzionale, si riferiscono ad una serie di indicatori corrispondenti alla valutazione del comportamento, che viene espressa con giudizio sintetico e che non concorre alla media del profitto.

Possono sostenere l'Esame di Stato come candidati/e privatisti/e coloro che compiono entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso il tredicesimo anno d'età e che abbiano conseguito l'ammissione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado e coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria da almeno un triennio. La dichiarazione delle famiglie deve essere pervenuta all'Istituzione Scolastica entro il 20 marzo dell'anno scolastico in corso, perché i/le candidati/e privatisti/e possano sostenere le prove Invalsi, propedeutiche all'Esame di Stato.

Il consiglio di classe tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti può deliberare a maggioranza con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunna/all'esame di stato; in tale deliberazione di non ammissione il voto espresso dal docente di religione cattolica e dal docente per le attività alternative, se determinante, diventa un giudizio motivato riportato nel verbale.

Il dirigente scolastico sottolinea l'importanza della Relazione finale del Consiglio di classe che sarà strutturata secondo il format condiviso nei dipartimenti disciplinari e che rappresenta la sintesi di quanto la programmazione educativo-didattica ha previsto, realizzato, monitorato e verificato.

5. SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e' finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. Tutte le operazioni d'esame si svolgono tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti:

il calendario delle operazioni d'esame;

la data della riunione preliminare;

la proposta del calendario d'esame e delle eventuali prove suppletive

COMMISSIONI D'ESAME:

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e' costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore, individuato ai sensi del D.Lgs 165/2001, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica

del dirigente scolastico della scuola stessa. La C.M. 5772 del 4 aprile 2019 chiarisce che la funzione di presidente della commissione d'esame del I ciclo di istruzione è assegnata ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di I grado. Il presidente può nominare un vicepresidente presso ciascuna sottocommissione che lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi partecipano alle sottocommissioni ma esprimono la valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. I docenti di strumento musicale, di religione, partecipano a tutte le riunioni della commissione plenaria e della sottocommissione di appartenenza ma ratificano la correzione delle prove scritte, il colloquio pluridisciplinare e gli esiti degli esami solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

RIUNIONE PRELIMINARE

La riunione preliminare si svolge il primo giorno non festivo precedente quello di inizio dell'esame, durante la riunione la Commissione:

- definisce gli aspetti organizzativi delle sottocommissioni
- predispone le prove d'esame
- predispone gli adempimenti necessari per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni d'esame
- prende atto della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti
- prende atto delle relazioni predisposte dai singoli consigli di classe e approvate in sede di scrutinio finale
- prende in esame i programmi presentati dai candidati privatisti e relativa documentazione
- definisce criteri comuni per la correzione e valutazione delle prove d'esame e i criteri per le modalità di conduzione del colloquio
- individua gli strumenti che i candidati possono utilizzare nelle prove scritte dandone preventiva comunicazione ai candidati
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per alunne/i DVA e DSA
- predispone le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali
- predispone le modalità di conduzione dell'esame nel caso di presenza di candidati legati da vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado

PROVE D'ESAME

Le prove scritte dell'Esame di Stato sono tre:

- prova scritta relativa alle competenze di Italiano;
- prova scritta relativa alle competenze Logico-Matematiche;
- prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle Lingue Straniere; il voto è unico e non deriva da una media.

ITALIANO

Gli obiettivi della prova sono:

- padronanza della lingua;
- capacità di espressione personale;
- corretto ed appropriato uso della lingua;
- coerente ed organica esposizione del pensiero.

Saranno presentate almeno tre terne di tre tracce ciascuna, ogni terna comprenderà:

- un testo narrativo o descrittivo con situazione, argomento, scopo, destinatario indicati nella traccia;
- un testo argomentativo, con indicazioni di svolgimento e che permetta l'esposizione di riflessioni personali;
- una comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata anche in più parti riferibili alle diverse tipologie indicate.

MATEMATICA

Gli obiettivi della prova sono:

- la capacità di rielaborazione delle conoscenze, abilità e competenze: applicazione delle formule e procedimento (padronanza di calcolo);
- la capacità di organizzazione delle conoscenze, abilità e competenze: organizzazione e rappresentazione dei dati (linguaggio specifico).

Le aree previste dalle Indicazioni Nazionali sono:

- numeri;
- spazio e figure;
- relazioni e funzioni;
- dati e previsioni.

Saranno presentate tre tracce, riferite ciascuna alle seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.

Nella valutazione si terrà conto del metodo di analisi, dell'organizzazione e rappresentazione dei dati, del pensiero computazionale.

LINGUA STRANIERA

Gli obiettivi della prova sono:

- la comprensione;
- la produzione scritta;
- livello A2 per Inglese (l'alunno/a sa comprendere e usare frasi ed espressioni relative ad ambiti di immediata rilevanza; sa comunicare attività semplici e abitudini che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni; sa descrivere in termini semplici aspetti della vita e dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati);
- livello A1 per la seconda Lingua Comunitaria (l'alunno/a sa comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto; sa presentare se stesso e gli altri ed è in grado di fare domande e di rispondere su particolari personali; sa interagire in modo semplice).

Saranno presentate tre tracce, sui livelli A2 per Inglese e A1 per la seconda Lingua

Comunitaria, con le seguenti tipologie, anche combinate tra loro:

- questionario di comprensione del testo (a risposta chiusa e aperta);
- completamento (singole parole o gruppi di parole), riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- elaborazione di un dialogo (situazione, personaggi, sviluppo);
- lettera o email personale (argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana);
- sintesi di un testo (che evidenzia elementi ed informazioni principali).

CORREZIONE E VALUTAZIONE ELABORATI

La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte, attribuendo un voto espresso in decimi a ciascuna prova senza frazioni decimali, sulla base dei criteri definiti e deliberati da parte dei consigli di classe, del collegio dei docenti, della commissione d'esame ciascuno per le proprie competenze. Alla prova di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi, sempre senza frazioni decimali secondo la seguente incidenza 50% lingua inglese 50% lingua francese (come deliberato dal collegio dei docenti)

COLLOQUIO

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

VALUTAZIONE FINALE

La sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza effettuare in questa fase arrotondamenti. Successivamente procede a determinare il voto finale che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva non inferiore a sei decimi.

LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

ALUNNI ASSENTI

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D'ESAME:

L'esito positivo dell'esame, con l'indicazione della votazione complessiva conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della commissione e sul sito

dell'istituto. L'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo. In caso di mancato superamento dell'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l'esito viene pubblicato con la sola indicazione di "ESITO NEGATIVO", *senza alcuna indicazione di voto*. Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola.

7. ALUNNI DVA E DSA

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.Lgs 62/2017 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova, ovvero l'esonero della prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della L.170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni/e può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione

stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

7. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al decreto ministeriale n. 742/2017. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Poiché la certificazione delle competenze è definita in sede di scrutinio finale, non è rilasciata alle alunne e agli alunni che partecipano all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti. Nota MIUR 5772 del 4 aprile 2019: le istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente a.s. i modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017.